

## REGIME COMUNITARIO DELLE QUOTE LATTE.

**Bando per l'assegnazione delle quote disponibili alla riserva regionale per la campagna 2013/2014 in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1469 del 22 Settembre 2006 come modificata ed integrata dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 531 del 29 Ottobre 2011 (con allegati).**

### **Art. 1** (Finalità)

La Giunta Regionale della Campania con D.G.R. n. 1469 del 22 Settembre 2006, come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 531 del 29 Ottobre 2011, ha definito le procedure ed i criteri per l'assegnazione delle quote disponibili alla riserva regionale in applicazione della normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

I produttori latte vaccino della Regione Campania, con reali e manifeste esigenze di incremento dei propri livelli produttivi ed in possesso dei prescritti requisiti, possono presentare apposita istanza secondo le modalità e la tempistica stabilite con il presente bando.

### **Art. 2** (Quote disponibili alla riserva regionale)

Le quote disponibili alla riserva regionale in quota consegne, distinte per le differenti *zone omogenee*, sono di seguito indicate:

| <b>ZONE OMOGENEE</b>     | <b>CONSEGNE<br/>Kg</b> | <b>VENDITE DIRETTE<br/>kg</b> |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Zona di pianura</b>   | <b>1.357.074</b>       | <b>0</b>                      |
| <b>Zona svantaggiata</b> | <b>447.623</b>         | <b>0</b>                      |
| <b>Zona di montagna</b>  | <b>1.843.977</b>       | <b>0</b>                      |

Le *zone omogenee* sono definite in conformità alle disposizioni di cui alla legge n.119/2003 e s.m.i. e al decreto di attuazione del *Ministero delle Politiche Agricole e Forestali* del 31/07/2003 e s.m.i.

### **Art. 3** (Soggetti beneficiari)

I soggetti che possono beneficiare delle assegnazioni di quota di cui al presente bando sono i produttori latte vaccino della Regione Campania, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4, che ne fanno richiesta a mezzo di apposita istanza da presentare ai Settori *Tecnici Amministrativi Provinciali dell'Alimentazione* (Settori *Alimentazione*) competenti per territorio provinciale nei termini e con le modalità di cui all'articolo 5.

La competenza provinciale è determinata dalla particella catastale su cui è ubicata la stalla ed il codice aziendale assegnato dalla *Azienda Sanitaria Locale* (A.S.L.) competente per territorio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del *Ministero delle Politiche Agricole e Forestali* 31 Luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Possono presentare istanza anche gli allevatori non titolari di quota purché giovani imprenditori secondo la definizione di cui al successivo art. 4.

**Art. 4**  
(Requisiti richiesti)

Il produttore deve essere in regola con gli obblighi di versamento del prelievo supplementare e con quanto previsto dalla vigente normativa sanitaria in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte.

La capacità produttiva aziendale deve essere superiore alla quota individuale di cui risulta titolare l'azienda, come registrato nel *Sistema Informativo Agricolo Nazionale* (SIAN), alla data del 1° Aprile 2013.

La capacità produttiva aziendale è determinata moltiplicando il numero medio di lattifere per la *media provinciale ad anno calcolata sulla totalità dei capi presenti in allevamento* come rilevabile dall'ultimo *Bollettino dei controlli della produttività del latte* delle statistiche ufficiali A.I.A. (*Associazione Italiana Allevatori*) riferita ad ogni provincia di ubicazione della stalla, fatta salva la maggiore capacità produttiva attestata da iscrizioni a libri, registri, etc. relativamente a capi di alta genealogia. Sono considerate nel computo del numero di lattifere anche le manze presenti in allevamento al momento della presentazione dell'istanza e che raggiungano un'età di almeno 24 mesi alla data del 1° Aprile 2013. Per il calcolo della capacità produttiva aziendale sono considerate le sole produzioni destinate ad essere commercializzate tal quali e/o trasformate.

La quota individuale, alla data del 1° Aprile 2013, non deve essere superiore al limite di trenta tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agricola utilizzata, con esclusione della superficie destinata a boschi, frutteti o comunque a colture arboree. Il predetto requisito deve essere soddisfatto anche ad assegnazioni effettuate.

Il vincolo quota/superficie, per le assegnazioni di cui al presente bando, non si applica alle aziende ricadenti nei territori di cui all'art. 20 del Reg. CE n. 1257/99, riclassificati come *zone di pianura* dalla legge 119/2003 e smi ai soli fini dell'applicazione del regime delle quote latte.

Non possono beneficiare delle assegnazioni di quota i produttori che, a partire dal periodo 1995/96, abbiano venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, le quote individuali di cui erano titolari.

I produttori devono soddisfare, altresì, almeno uno dei seguenti requisiti, fermo restando quanto stabilito all'art. 11 del presente bando, di seguito elencati in ordine di priorità:

1. produttori titolari di quota latte che hanno subito la riduzione della quota B, ai sensi del decreto legge 23 Dicembre 1994 n. 727 convertito con modificazioni dalla legge 24 Febbraio 1995 n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;
2. giovani imprenditori agricoli <sup>(1)</sup> anche non titolari di quota;

---

<sup>1</sup> Sono considerati giovani imprenditori agricoli ai fini dell'attribuzione delle quote indicate nel presente bando:

- le persone fisiche che non hanno ancora compiuto 40 anni;
- le società semplici, di persone e cooperative in cui almeno i 2/3 dei soci abbiano un'età inferiore a 40 anni;
- le società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale è sottoscritto da persone con età inferiore ai 40 anni e oltre il 50% dei componenti degli organi di amministrazione della società sono persone con età inferiore ai 40 anni.

Il requisito dell'età deve essere soddisfatto al momento della presentazione della domanda.

3. produttori che hanno stipulato entro il termine perentorio di scadenza del bando:
- a) contratti di affitto di quota in corso di periodo per la campagna 2011/2012 e/o per la campagna 2012/2013; qualora un produttore abbia stipulato contratti di affitto di quota ricadenti in entrambe le campagne le assegnazioni sono effettuate nei limiti del 100% del maggiore fra i due quantitativi; qualora, invece, un produttore abbia stipulato contratti di affitto di quota per la stessa campagna le assegnazioni sono effettuate nei limiti della somma di detti quantitativi;
  - b) contratti di acquisto di quota con inizio validità 1° Aprile 2012 e/o 1° Aprile 2013 nei limiti della somma di detti quantitativi;
  - c) contratti di affitto di azienda con quota con inizio validità nella campagna 2011/2012 oppure in quella 2012/2013; le assegnazioni sono effettuate nei limiti della somma di detti quantitativi;
4. produttori che hanno prodotto oltre la propria quota individuale di inizio periodo nelle campagne lattiero-casearie 2010/2011 e/o 2011/2012; le assegnazioni sono effettuate nei limiti della media aritmetica della produzione in eccesso, espressa come rettificato, rispetto alla quota individuale; la media della produzione in eccesso viene calcolata sempre su due campagne pur in caso di inattività del produttore in una delle due.

#### **Art. 5**

(Presentazione delle istanze)

Le istanze redatte in carta semplice - conformi all'allegato modello A - e con firma autenticata ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e smi, devono essere inviate, a pena di esclusione, singolarmente e complete di tutta la documentazione prevista, a mezzo raccomandata postale A/R direttamente agli uffici competenti entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. A tal fine fa fede la data del timbro postale.

Le istanze inviate dopo il termine suindicato e/o con modalità differenti da quella sopra richiamata sono dichiarate irricevibili. Il termine entro il quale devono essere inviate le istanze è spostato al primo giorno feriale utile qualora la scadenza coincida con un giorno festivo.

L'Amministrazione regionale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione né per eventuali disguidi postali in ogni modo imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Le istanze devono essere inviate ai competenti uffici il cui indirizzo è di seguito indicato:

- per le aziende in provincia di Avellino: Settore Tecnico Amministrativo Provinciale dell'Alimentazione, Centro Direzionale, Collina Liguorini - 83100 AVELLINO;
- per le aziende in provincia di Benevento: Settore Tecnico Amministrativo Provinciale dell'Alimentazione, P.zza E.Gramazio 4 - 82100 BENEVENTO;
- per le aziende in provincia di Caserta: Settore Tecnico Amministrativo Provinciale dell'Alimentazione, Centro Direzionale - Loc. San Benedetto - 81100 CASERTA;
- per le aziende in provincia di Napoli: Settore Tecnico Amministrativo Provinciale dell'Alimentazione, Centro Direzionale di Napoli, isola A/6 (piano 12) - 80143 NAPOLI;
- per le aziende in provincia di Salerno: Settore Tecnico Amministrativo Provinciale dell'Alimentazione, Via Generale Clark, 103 - 84131 SALERNO.

I produttori partecipano alla assegnazione delle quote di cui all'art. 2 del presente bando per i quantitativi disponibili nell'area omogenea di appartenenza della propria azienda e per i quantitativi indicati all'atto della presentazione dell'istanza.

#### **Art. 6**

(Documentazione da allegare alle istanze)

Le istanze devono essere corredate, per la verifica del limite di trenta tonnellate di quota per ogni ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU), dell'allegato modello A/1 in cui sono dettagliate le superfici aziendali detenute a titolo di proprietà o affitto. Sono escluse dalla presentazione di detto modello le aziende ricadenti nei territori di cui all'art. 20 del reg. (CE) n. 1257/1999.

Nel caso dei contratti di affitto - con scadenza anteriore al limite temporale di 5 anni a decorrere dal 1° Aprile 2013 - il produttore interessato deve allegare all'istanza un atto di proroga del contratto la cui validità è sufficiente a coprire il richiamato limite temporale minimo di 5 anni. All'esito positivo dell'assegnazione di quota il produttore interessato esibisce prova dell'avvenuta registrazione del contratto, pena la revoca della quota assegnata. Il presente capoverso non trova applicazione nel caso in cui il contratto di affitto sia comunque in scadenza dopo il 31 Marzo 2015 (termine di scadenza delle disposizioni relative al regime di contenimento della produzione di latte istituito nella parte II, titolo I, capo III, conformemente all'art. 66 del reg. (CE) 1234/2007 e smi).

Le società di giovani imprenditori agricoli organizzati in forma societaria - come definite all'art. 4 - e le società in possesso dei requisiti per poter beneficiare del punteggio riservato ai produttori di sesso femminile - come definite all'art. 8 - devono presentare, altresì, idonea documentazione probatoria atta a giustificare l'attribuzione del punteggio di cui allo stesso articolo 8.

#### **Art. 7**

(Istruttoria delle istanze)

I Settori *Alimentazione* effettuano l'istruttoria delle istanze pervenute verificando i dati dichiarati e la documentazione prodotta anche attraverso l'accesso diretto alle specifiche banche dati di altre Amministrazioni (fascicolo aziendale, BDN, registro pubblico delle quote, ecc.).

I Settori *Alimentazione*, all'esito delle fasi istruttorie, comunicano agli interessati l'eventuale non ammissione alle graduatorie regionali nei modi e nei termini di cui alla legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni con l'espressa indicazione dei motivi ostativi del mancato accoglimento dell'istanza.

Ai Settori Alimentazione competono, altresì, le verifiche di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e smi sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dai richiedenti con la presentazione delle istanze.

**Art. 8**  
(Attribuzione del punteggio)

Ai produttori che presentano istanza di assegnazione di quota, in possesso dei requisiti di cui al presente bando, viene attribuito un punteggio sulla base dei fattori di valutazione indicati nella seguente tabella:

| FATTORI DI VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PUNTEGGIO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Età del titolare o del rappresentante legale al momento della presentazione dell'istanza                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| < 30 anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10        |
| >30 anni e < o uguale a 40 anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8         |
| >40 anni e < o uguale a 50 anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6         |
| >50 anni e < o uguale a 60 anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4         |
| >60 anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0         |
| Sesso femminile<br><i>Sono considerate di sesso femminile anche:</i><br>a) <i>le società semplici, di persone e cooperative la cui compagine sociale è costituita da donne per oltre il 60 %;</i><br>b) <i>le società di capitali in cui i 2/3 delle quote di partecipazione al capitale appartengono a donne e i 2/3 degli organi di amministrazione sono costituite da donne.</i> | 10        |
| Azienda ricadente in area interessata dalla produzione di formaggi di latte vaccino, ai sensi del reg. (CE) n. 510/2006 o in corso di registrazione presso l'UE con protezione transitoria nazionale, ad esclusione delle produzioni per le quali i relativi disciplinari abbracciano l'intero territorio regionale.                                                                |           |
| Azienda ricadente in due aree                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10        |
| Azienda ricadente in una sola area                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5         |
| Azienda non ricadente in alcuna area                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0         |
| Aziende che hanno aderito - per i bovini da latte - alla Misura 215 <i>Pagamenti per il benessere degli animali</i> del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007/2013 .                                                                                                                                                                                                     | 10        |
| Quota individuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| Q.I. fino a 50.000 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10        |
| Q.I. > di 50.000 e < o uguale a 100.000 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8         |
| Q.I. > di 100.000 e < o uguale a 200.000 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6         |
| Q.I. > di 200.000 e < o uguale a 300.000 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4         |
| Q.I. > di 300.000 e < o uguale a 400.000 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2         |
| Q.I. > di 400.000 e < o uguale a 500.000 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1         |
| Q.I. > di 500.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0         |
| Aziende agricole gestite da giovani imprenditori organizzati in forma societaria secondo la definizione di cui al presente bando                                                                                                                                                                                                                                                    | 50        |
| Per ciascuna campagna di presenza in graduatoria senza assegnazione di quota (la presenza in graduatoria deve essere continuativa a partire dalla campagna immediatamente precedente a quella del bando al quale si partecipa)                                                                                                                                                      | 10        |

**Art. 9**  
(Formazione degli elenchi provinciali)

All'esito positivo delle fasi istruttorie di cui all'articolo 7 e dell'attribuzione del punteggio di cui all'articolo 8 i produttori sono inseriti in appositi elenchi provinciali distinti per le zone omogenee di cui all'articolo 2.

**A. Zone di pianura**

Gli elenchi provinciali sono redatti, fermo restando quanto stabilito all'art. 11 del presente bando, sulla base dei seguenti criteri elencati in ordine di priorità:

1. produttori titolari di quota latte che hanno subito la riduzione della quota B, ai sensi del decreto legge 23 Dicembre 1994 n. 727 convertito con modificazioni dalla legge 24 Febbraio 1995 n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;
2. giovani imprenditori agricoli anche non titolari di quota;
3. produttori che hanno stipulato entro il termine perentorio di scadenza del bando:
  - a. contratti di affitto di quota in corso di periodo per la campagna 2011/2012 e/o per la campagna 2012/2013; qualora un produttore abbia stipulato contratti di affitto di quota ricadenti in entrambe le campagne le assegnazioni sono effettuate nei limiti del 100% del maggiore fra i due quantitativi; qualora, invece, un produttore abbia stipulato contratti di affitto di quota per la stessa campagna le assegnazioni sono effettuate nei limiti della somma di detti quantitativi;
  - b. contratti di acquisto di quota con inizio validità 1° Aprile 2012 e/o 1° Aprile 2013 nei limiti della somma di detti quantitativi;
  - c. contratti di affitto di azienda con quota con inizio validità nella campagna 2011/2012 e/o in quella 2012/2013; le assegnazioni sono effettuate nei limiti della somma di detti quantitativi;
4. produttori che hanno prodotto oltre la propria quota individuale di inizio periodo nelle campagne lattiero-casearie 2010/2011 e/o 2011/2012; le assegnazioni sono effettuate nei limiti della media aritmetica della produzione in eccesso, espressa come rettificato, rispetto alla quota individuale; la media della produzione in eccesso viene calcolata sempre su due campagne pur in caso di inattività del produttore in una delle due.

**B. Zone svantaggiate**

Gli elenchi provinciali sono redatti, fermo restando quanto stabilito all'art. 11 del presente bando, sulla base dei seguenti criteri elencati in ordine di priorità:

1. giovani imprenditori agricoli anche non titolari di quota;
2. produttori che hanno stipulato entro il termine perentorio di scadenza del bando:
  - a. contratti di affitto di quota in corso di periodo per la campagna 2011/2012 e/o per la campagna 2012/2013; qualora un produttore abbia stipulato contratti di affitto di quota ricadenti in entrambe le campagne le assegnazioni sono effettuate nei limiti del 100% del maggiore fra i due quantitativi; qualora, invece, un produttore abbia stipulato contratti di

- affitto di quota per la stessa campagna le assegnazioni sono effettuate nei limiti della somma di detti quantitativi;
  - b. contratti di acquisto di quota con inizio validità 1° Aprile 2012 e/o 1° Aprile 2013 nei limiti della somma di detti quantitativi;
  - c. contratti di affitto di azienda con quota con inizio validità nella campagna 2011/2012 e/o in quella 2012/2013; le assegnazioni sono effettuate nei limiti della somma di detti quantitativi;
3. produttori che hanno prodotto oltre la propria quota individuale di inizio periodo nelle campagne lattiero-casearie 2010/2011 e/o 2011/2012; le assegnazioni sono effettuate nei limiti della media aritmetica della produzione in eccesso, espressa come rettificato, rispetto alla quota individuale; la media della produzione in eccesso viene calcolata sempre su due campagne pur in caso di inattività del produttore in una delle due.

### **C. Zone di montagna**

Gli elenchi provinciali sono redatti, fermo restando quanto stabilito all'art. 11 del presente bando, sulla base dei seguenti criteri elencati in ordine di priorità:

1. giovani imprenditori agricoli anche non titolari di quota;
2. produttori che hanno stipulato entro il termine perentorio di scadenza del bando:
  - d. contratti di affitto di quota in corso di periodo per la campagna 2011/2012 e/o per la campagna 2012/2013; qualora un produttore abbia stipulato contratti di affitto di quota ricadenti in entrambe le campagne le assegnazioni sono effettuate nei limiti del 100% del maggiore fra i due quantitativi; qualora, invece, un produttore abbia stipulato contratti di affitto di quota per la stessa campagna le assegnazioni sono effettuate nei limiti della somma di detti quantitativi;
  - e. contratti di acquisto di quota con inizio validità 1° Aprile 2012 e/o 1° Aprile 2013 nei limiti della somma di detti quantitativi;
  - f. contratti di affitto di azienda con quota con inizio validità nella campagna 2011/2012 e/o in quella 2012/2013; le assegnazioni sono effettuate nei limiti della somma di detti quantitativi;
3. produttori che hanno prodotto oltre la propria quota individuale di inizio periodo nelle campagne lattiero-casearie 2010/2011 e/o 2011/2012; le assegnazioni sono effettuate nei limiti della media aritmetica della produzione in eccesso, espressa come rettificato, rispetto alla quota individuale; la media della produzione in eccesso viene calcolata sempre su due campagne pur in caso di inattività del produttore in una delle due.

I *Settori Alimentazione* provvedono ad approvare con apposito provvedimento i richiamati elenchi provinciali e a trasmetterli, sia su formato cartaceo che su supporto informatico, al Settore *Interventi per la Produzione Agricola, Produzione Agro-Alimentare, Mercati Agricoli, Consulenza Mercantile* (Settore *I.P.A.*), entro e non oltre il 31 Gennaio 2013.

A tal fine il Settore IPA fornisce apposite indicazioni in ordine alle modalità di predisposizione dei suddetti elenchi .

### **Art. 10**

(Formazione delle graduatorie regionali)

Il Settore *I.P.A.*, ricevuti gli elenchi provinciali, provvede a redigere e formalizzare con proprio provvedimento le rispettive graduatorie regionali, distinte per zone omogenee, dei produttori beneficiari

delle assegnazioni nei limiti dei quantitativi stabiliti dal presente bando, secondo i criteri e le priorità di cui all'art. 4 nonché del punteggio di cui all'art. 8.

A parità di punteggio le graduatorie regionali sono ordinate in base all'età dei titolari o dei rappresentanti legali dell'azienda a partire da quello più giovane di età riferita al momento della presentazione dell'istanza. Per i giovani organizzati in forma societaria la priorità, sempre a parità di punteggio, è data in base alla data di costituzione della società stessa a partire da quella meno recente.

In caso di ulteriore parità in graduatoria è data priorità all'istanza presentata in data antecedente.

## **Art. 11** (Assegnazioni)

Le assegnazioni di quota hanno effetto a decorrere dal 1° Aprile 2013.

Non si procede ad effettuare assegnazioni di quota per quantitativi inferiori a 1.000 kg e superiori a 20.000 kg per azienda, ad eccezione delle assegnazioni:

- ✓ a favore di produttori titolari di quota latte che hanno subito la riduzione della quota B, ai sensi del decreto legge 23 Dicembre 1994 n. 727 convertito con modificazioni dalla legge 24 Febbraio 1995 n. 46, di cui all'art. 9, lettera A punto 1, del presente bando nei limiti di suddetta riduzione;
- ✓ a favore dell'ultimo produttore utilmente collocato in ciascuna graduatoria regionale relativamente ad eventuali quantitativi residui.

Le assegnazioni di quota, inoltre, devono essere effettuate nei limiti determinati dalla capacità produttiva aziendale accertata nonché nei limiti di trenta tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agricola utilizzata, con esclusione della superficie destinata a boschi, frutteti o comunque a colture arboree. Nel computo del predetto limite deve essere conteggiato anche il quantitativo di cui risulta, eventualmente già titolare l'azienda. Il vincolo quota/superficie non si applica alle aziende ricadenti nei territori di cui all'art. 20 del Reg. CE n. 1257/1999.

Le eventuali disponibilità residue di quota non assegnata per esaurimento di produttori utilmente collocati in graduatoria alimentano - in ordine di priorità - le zone omogenee di seguito indicate:

1. Zone di pianura;
2. Zone svantaggiate;
3. Zone di montagna.

In caso di inutilizzo ulteriore, rientrano nella riserva regionale.

I dati di riferimento da prendere in considerazione sono quelli più recenti e già consolidati nel *Sistema Informativo Agricolo Nazionale* (SIAN).

I produttori che risultano assegnatari di quota ai sensi del presente bando non possono vendere, in tutto o in parte, la propria quota individuale, pena la revoca del quantitativo assegnato ed il rientro dello stesso nella disponibilità del bacino regionale.

L'elenco regionale dei beneficiari delle assegnazioni effettuate è pubblicato sul B.U.R.C. e sul sito della Regione Campania [www.sito.regione.campania.it/agricoltura](http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura) nella sezione quote latte e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge anche per i produttori che, pur collocati in graduatoria, non risultano assegnatari di alcun quantitativo di quota per esaurimento delle disponibilità al bacino regionale.

**Art. 12**  
(Disposizioni finali)

Il presente bando costituisce *lex specialis* e, pertanto, la richiesta di assegnazione di quota in conformità alle disposizioni in esso contenute comporta, implicitamente, l'accettazione senza riserva alcuna di tutte le condizioni e prescrizioni ivi previste.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia a quanto disciplinato con deliberazione n.1469 del 22 Settembre 2006 come modificata ed integrata dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 531 del 29 Ottobre 2011 ed alle disposizioni contenute nella vigente normativa comunitaria e nazionale in materia.

---

**ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DISPONIBILI ALLA RISERVA REGIONALE PER LA  
CAMPAGNA 2013/2014**

Al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale

Alimentazione di \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

in qualità di titolare/rappresentante legale dell'azienda \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ matr. AGEA \_\_\_\_\_

Partita IVA \_\_\_\_\_ C.U.A.A. \_\_\_\_\_

Ubicazione azienda via/località \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

di poter beneficiare di una assegnazione di quota in:

- quota consegne per un quantitativo pari a kg \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese decade dai benefici conseguiti con il provvedimento eventualmente adottato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000)

dichiara:

- che la propria azienda è situata, ai sensi dell'art. 2, del D.M. 31 Luglio 2003, in zona di (indicare):
  - pianura
  - svantaggiata
  - montagna

- di essere titolare di una quota individuale per la campagna 2012/2013 in quota *consegne* pari a kg \_\_\_\_\_ e/o in quota *vendite dirette* pari a kg \_\_\_\_\_ con codice comunicazione individuale \_\_\_\_\_ ;
- di essere in regola con gli obblighi di versamento del prelievo supplementare;
- che l'azienda, a partire dal periodo 1995/1996 non ha venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate in tutto o in parte le quote di cui era titolare, fatto salvo l'affitto in corso di campagna della quota non utilizzata;
- che la propria azienda ha una superficie complessiva di ha \_\_\_\_\_ di cui ha \_\_\_\_\_ di SAU (Superficie Agricola Utilizzata) ad esclusione della superficie destinata a boschi, frutteti o comunque a colture arboree; tale superficie è detenuta in proprietà per ha \_\_\_\_\_ giusto atto notarile del \_\_\_\_\_ oppure detenuta in affitto per ha \_\_\_\_\_ con contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ con scadenza il \_\_\_\_\_ ;
- che, alla data odierna, la consistenza di stalla del proprio allevamento, con codice ASL \_\_\_\_\_ , è di n. \_\_\_\_\_ lattifere (ivi comprese le manze che alla data del 1° Aprile 2013 avranno raggiunto un'età di almeno 24 mesi) le cui produzioni (ad esclusione, quindi, delle vacche nutrici) sono destinate ad essere commercializzate tal quale o trasformate;
- di essere a conoscenza che la capacità produttiva aziendale è determinata al momento della presentazione dell'istanza moltiplicando il numero medio di lattifere per la *media provinciale ad anno calcolata sulla totalità dei capi presenti in allevamento* come rilevabile dall'ultimo *Bollettino dei controlli della produttività del latte* delle statistiche ufficiali A.I.A. (*Associazione Italiana Allevatori*) riferita ad ogni provincia di ubicazione della stalla, fatta salva la maggiore capacità produttiva attestata da iscrizioni a libri, registri, etc. relativamente a capi di alta genealogia;
- di essere in regola con la vigente normativa sanitaria in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;
- di essere a conoscenza che in caso di assegnazione di quota latte non può vendere, in tutto o in parte, la propria quota individuale, pena la revoca dell'eventuale quota assegnata;
- di essere in possesso, inoltre, di uno o più requisiti di cui all'articolo 4.

Per le società:

- la società di cui il sottoscritto è legale rappresentante è/non è in possesso dei requisiti per poter beneficiare del punteggio riservato ai giovani imprenditori agricoli organizzati in forma societaria, ai sensi della DGR Campania n. 1469/2006 e smi;
- la società di cui il sottoscritto è legale rappresentante è/non è in possesso dei requisiti per poter beneficiare del punteggio riservato ai produttori di sesso femminile, ai sensi della DGR Campania n. 1469/2006 e smi;

Si allega la seguente documentazione:

- mod. A/1 relativo ai dati catastali dei terreni (ad esclusione delle aziende ricadenti nei territori di cui all'art. 20 del Reg. CE n. 1257/1999);
- documentazione probatoria atta a dimostrare il possesso dei requisiti per poter beneficiare del punteggio riservato ai giovani imprenditori agricoli organizzati in forma societaria;
- documentazione probatoria atta a dimostrare per le società il possesso dei requisiti per poter beneficiare del punteggio riservato ai produttori di sesso femminile;
- atto di proroga del contratto di affitto che consente di assicurare una validità temporale minima di 5 anni di possesso delle superfici aziendali (nei soli casi di scadenza dei contratti di affitto anteriori al 1° Aprile 2015); in caso di assegnazione di quota latte si esibirà prova dell'avvenuta registrazione, pena la revoca del quantitativo assegnato.

La presente istanza, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, deve essere sottoscritta in presenza del funzionario addetto alla ricezione della stessa, ovvero essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

(luogo e data) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma del titolare/legale rappresentante)

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e, pertanto, fornisce il proprio consenso al trattamento degli stessi.

(luogo e data) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma del titolare/legale rappresentante)

MODELLO A/1- SUPERFICI PRESENTI IN AZIENDA

PRODUTTORE

C.U.A.A.

dichiarazione sostitutiva dell'atto di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

|        | COMUNE       |        |                  | DATI CATASTALI |        |            |     | SUPERFICIE CATASTALE |     | SUPERFICIE UTILIZZATA |     |
|--------|--------------|--------|------------------|----------------|--------|------------|-----|----------------------|-----|-----------------------|-----|
|        | CODICE ISTAT |        | DENOMINAZIONE    | SEZ.           | FOGLIO | PARTICELLA | SUB | ETTARI               | ARE | ETTARI                | ARE |
| PROG.  | PROV.        | COMUNE |                  |                |        |            |     |                      |     |                       |     |
| 1      |              |        | CENTRO AZIENDALE |                |        |            |     |                      |     |                       |     |
| 2      |              |        |                  |                |        |            |     |                      |     |                       |     |
| 3      |              |        |                  |                |        |            |     |                      |     |                       |     |
| 4      |              |        |                  |                |        |            |     |                      |     |                       |     |
| 5      |              |        |                  |                |        |            |     |                      |     |                       |     |
| 6      |              |        |                  |                |        |            |     |                      |     |                       |     |
| 7      |              |        |                  |                |        |            |     |                      |     |                       |     |
| 8      |              |        |                  |                |        |            |     |                      |     |                       |     |
| 9      |              |        |                  |                |        |            |     |                      |     |                       |     |
| 10     |              |        |                  |                |        |            |     |                      |     |                       |     |
| 11     |              |        |                  |                |        |            |     |                      |     |                       |     |
| 12     |              |        |                  |                |        |            |     |                      |     |                       |     |
| 13     |              |        |                  |                |        |            |     |                      |     |                       |     |
| 14     |              |        |                  |                |        |            |     |                      |     |                       |     |
| 15     |              |        |                  |                |        |            |     |                      |     |                       |     |
| 16     |              |        |                  |                |        |            |     |                      |     |                       |     |
| 17     |              |        |                  |                |        |            |     |                      |     |                       |     |
| 18     |              |        |                  |                |        |            |     |                      |     |                       |     |
| 19     |              |        |                  |                |        |            |     |                      |     |                       |     |
| 20     |              |        |                  |                |        |            |     |                      |     |                       |     |
| 21     |              |        |                  |                |        |            |     |                      |     |                       |     |
| 22     |              |        |                  |                |        |            |     |                      |     |                       |     |
| 23     |              |        |                  |                |        |            |     |                      |     |                       |     |
| 24     |              |        |                  |                |        |            |     |                      |     |                       |     |
| 25     |              |        |                  |                |        |            |     |                      |     |                       |     |
| 26     |              |        |                  |                |        |            |     |                      |     |                       |     |
| 27     |              |        |                  |                |        |            |     |                      |     |                       |     |
| 28     |              |        |                  |                |        |            |     |                      |     |                       |     |
| 29     |              |        |                  |                |        |            |     |                      |     |                       |     |
| 30     |              |        |                  |                |        |            |     |                      |     |                       |     |
| TOTALE |              |        |                  |                |        |            |     |                      |     |                       |     |

Firma produttore